Via Monte Grappa, 77 -71121 - Foggia Tel. e Fax 0881. 587830 Cell. 338.7489044

TRIBUNALE DI FOGGIA

TERZA SEZIONE

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Ex R.G. n. 2688/19 V.G.

* * *

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L.3/2012

(c.f. nato a Il Sig il PER la Sig.ra) il (c.f. nata a elettivamente alla residenti in domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Leonardo De Felice, (C.F. D FLLRD67E09L447B) - P.E.C.:defelice.leonardo@avvocatifoggia.legalma il.it sito in Foggia alla Via Monte Grappa n. 77, che li rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del presente atto e revocando ogni precedente mandato conferito, dichiarando ai sensi dell'art. 136 c.p.c. che le comunicazioni di cancelleria potranno avvenire anche a mezzo telefax al numero 0881/587830;

1 - PREMESSA

cod. fisc.: il I sottoscritti nato a () il nata a , residenti in cod. fisc.: trovandosi nelle condizioni previste dalla i) alla

legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del

Avv. Leonardo DE FELICE

informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità ricorrere procedimento di mediazione previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da modello allegato; Vi nomino mio Avvocato e Vi delego a rappresentarmi e difendermi in questo ed in altri giudizi consequenziali compreso quello di appello, di esecuzione. opposizione a decreto ingiuntivo, con facoltà di resistere e proporre domanda riconvenzionale. garanzia, di spiegare intervento, di chiamare terzi in causa, di conciliare, di transigere, di incassare e rilasciare quietanza, di intimare precetto, richiedere pignoramento immobiliare e presso terzi, di rinunciare agli atti del giudizio e di resistere nelle procedure esecutive, il tutto con facoltà di delegare altro collega nelle udienze con pari poteri ratificando sin da ora il Vostro operato e quello del sostituto da Voi nominato. Dichiaro di aver preso visione del contenuto del presente atto. Vi esonero da ogni responsabilità circa l'uso, la diffusione e il trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi in vigore. Eleggo domicilio presso il # Vostro Studio Legale o presso quello da Voi dichiarato.

Dichiara di essere stato informato A della possibilità di ricorrere alla S negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e ss. del D.L. 132/2014

artt. 2 e ss. del D.L. 132/2014 Tonvertito in L. 162/2014.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, il/la sottoscritto/a dichiara di aver avuto Informativa e presta sin da ora il consenso ed autorizza il trattamento dei dati upersonali in particolare quelli sensibili per l'espletamento dell'incarico.



18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, depositavano, a mezzo dell'avv. Cristina Di Carlo, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi.

Con provvedimento del 10/09/2019 il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Foggia, ha nominato quale professionista incaricato, ex art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovra indebitamento, la Dottoressa Daniela Scarpiello a cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato alla riscossione e agli uffici fiscali,nonché di predisporre la relazione contenente:

- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della
- 2 documentazione depositata a corredo della proposta di accordo da sovraindebitamento;
- 3 il giudizio sulla fattibilità come proposto;
- 4 con riferimento ai creditori assistiti di privilegio derivante da

ipoteche, attestare che la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quelle realizzabile, in ragione della collazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione.

Con comunicazione del 13/09/2019 la Dottoressa Daniela Scarpiello, iscritta all'Ordine dei Commercialisti di Foggia, accettava l'incarico.

Ciò posto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, L. 3/2012, i sottoscritti coniugi e



, hanno predisposto il presente piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificato ed attestato dal nominato O.C.C..

2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè i sottoscritti e

- a) si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia si trovano "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;
- b) non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art.1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche;
- c) non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore:
- d) si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile ad adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite o previste dalla legge.



3 - CAUSE DI INDEBITAMENTO

Le cause dell'indebitamento dei proponenti, e , sono attribuibili alla perdita di reddito dovuta al licenziamento subito nel corso dell'anno 2011 da entrambi i proponenti.

La perdita di lavoro ha compromesso l'equilibrio economico tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale sino a rendere impossibile adempiere le obbligazioni alle scadenze pattuite.

* * *

In data 18/07/2007 la concedeva agli scriventi un mutuo fondiario per la originaria somma di euro 145.000,00 da rimborsare in n. 360 rate mensili di euro 886,76 finalizzato all'acquisto della prima casa divenuta residenza del nucleo familiare, sita in (.) alla Via

Al momento della stipula del contratto di mutuo, prestava il proprio lavoro alle dipendenze della " con stipendio pari ad euro 2.000,00 mentre lavorava come dipendente presso " con stipendio pari ad euro 1.700,00.

I nasceva il primo figlio,

In data nasceva la secondogenita,

In data 26/03/2010, i proponenti richiedevano la sospensione per un anno del pagamento delle rate del mutuo come previsto dal "Piano Famiglie ABI".



II 06/09/2011

veniva licenziato.

Terminato il periodo di sospensione, le condizioni finanziarie non

consentirono la ripresa dei pagamenti per cui, in data 19/12/2014, la Banca

notificava atto di precetto in forza del quale incardinava

la procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. avente ad oggetto

l'immobile prima casa attualmente residenza dei coniugi.

riassunta in data 02/04/2012 sino al 17/12/2012.

Successivamente, la medesima

depositava

istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. a partire dal 28/02/2015 per 24

mesi a fronte dell'immediato pagamento da parte degli istanti di euro

4.000,00 e successivi n. 25 mensilità di euro 750,00, per complessivi euro

22.750,00.

Terminato il periodo di sospensione, non avendo la disponibilità

economica per un accordo transattivo a saldo e stralcio, la procedura

esecutiva R.G. veniva riassunta dalla Banca.

La signora , per far fronte alla difficile situazione economica

familiare, ha lavorato come bracciante agricola nell'anno 2017 dal

01/05/2017 al 30/09/2017 e nell'anno 2018 dal 17/04/2018 al 30/06/2018 e

dal 06/11/2018 al 31/12/2018.

Il proponente

a seguito del licenziamento, trovava i seguenti

impieghi:

dal 02/08/12 al 28/02/2015 presso la

;

dal 05/03/2015 al 04/04/2015 presso la



- dal 30/12/2015 al 31/10/2017 presso la

Dal 12/02/2019 il sottoscritto, presta lavoro alle dipendenze della "con stipendio mensile pari ad euro 1.200,00 circa, mentre il coniuge, svolge le mansioni di casalinga adoperandosi in lavori occasionali e saltuari al verificarsi dell'opportunità lavorativa.

Ad oggi, il reddito del sottoscritto, costituisce l'unico sostentamento dell'intero nucleo familiare composto, oltre che dagli stessi coniugi, da due figli minorenni e conviventi con i genitori.

4 - RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEI PROPONENTI

Riguardo alla Solvibilità e alla diligenza nell'adempiere alle proprie obbligazioni è importante rilevare come per i sottoscritti sig.ri
e non risulti nulla in merito al Casellario Giudiziale. (All. 1)

5 - SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie sintetizzate:

Debito residuo per Mutuo ipotecario
 quale sorte capitale per rate impagate oltre rate scadute e impagate,
 al netto dei versamenti effettuati nel periodo di sospensione della
 procedrua esecuta immobiliare, è di euro 139.995,40 - Debitore:
 e - debito finalizzato all'acquisto
 dell'abitazione principale dei proponenti.



- Debito residuo per finanziamento chirografario
 18/07/2020 pari ad euro 361,13 rata € 51,59 Debitore:
 debito finalizzato all'acquisto TV;
- Debito residuo per finanziamento chirografario
 0010193046770000 del 08/09/2020 pari ad euro 1.282,94 rata €
 53,28 Debitore: debito finalizzato all'acquisto
 Divano;
- Debitore: affidamento

 accordato in data 13/10/2020 per un importo totale del credito

 (fido concesso) pari ad euro 1.500,00, utilizzato:
 - finanziamento n. 9991 0028 1018 del
 13/10/2020 utilizzato per euro 546,97 per l'acquisto di tablet utilizzato per fini scolastici dai figli degli istanti finanziamento totalmente rimborsato;
 - finanziamento n. 9991 0028 1018 del
 14/11/2020 utilizzato per euro 429,00 per l'acquisto di telefono cellulare rimborso mediante pagamento di n. 12 rate mensili di € 38,14 debito residuo € 190,70;
- Debito residuo INPS pari ad euro 1.706,76 per prestazione disoccupazione agricola n. indebitamente percepita
 come da comunicazione INPS n. Debitore:



6 - INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI CREDITI

IMPIGNORABILI

A carico dei proponenti e non sussistono crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c..

7 - SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dagli scriventi coniugi e reale e dimostrata dai seguenti elementi.

Il nucleo familiare si compone di n. 4 persone, oltre che dagli stessi coniugi, dai due figli minorenni e , conviventi con i genitori.

Le spese correnti necessarie al sostentamento degli scriventi proponenti e della propria famiglia sono pari ad euro 4.078,15 annuali, di cui:

- Utenze (Acquedotto, Luce e Gas) euro 1.673,00;
- Condominio euro 1.000,00;
- Spese sanitarie e mediche euro 700,00;
- Spese auto (assicurazione e bollo) euro 705,15.

La media mensile di tali spese è pari ad euro 339,84 circa alle quali deve aggiungersi la spesa per prodotti alimentari pari ad euro 400,00 circa, per una spesa mensile complessiva pari ad euro 739,84.

Il reddito medio mensile familiare è di euro 1.200,00.

Pertanto, ai fini della proposta, si potrà fare affidamento solo sulla restante somma di euro 660,00 mensili da destinarsi al soddisfacimento dei creditori (1.200,00-740,00=460,00).



8 - ELENCO DEI BENI, IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA'

I proponenti coniugi e sono proprietari di appartamento per civile abitazione censito nel catasto Fabbricati del Comune di () come segue:

- piena proprietà di appartamento per civile abitazione: foglic , p.lla ? , sub , via , piano 2-3, cat. A/3, classe 4, vani 7,5, rendita catastale euro 406,71;
- piena proprietà di porzione immobiliare adibita a cantinola foglio p.lla . sub , via , piano S1, cat. C/2, classe 5, mq. 15, rendita catastale euro 45,71;
- proprietà superficiaria di porzione immobiliare adibita a cantinola foglic , p.lla . , sub , via piano S1, cat. C/2, classe 5, mq. 5, rendita catastale euro 15,24.

La signora è proprietaria di un'autovettura per trasporto di persone , targata , immatricolata in data 13/03/2006.

Non si dispone di altri beni mobili registrati o di crediti.

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni mobili e immobili negli ultimi cinque anni.

9 - PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE.

9.1 - PAGAMENTI CREDITI IN PREDEDUZIONE.

• Compenso del Professionista: il compenso del professionista OCC, riportato nella proposta, è pari ad euro 2.537,60 (al lordo degli oneri fiscali e previdenziali come per legge) da versare in numero di 8 rate per un importo mensile di euro 317,20.



9.2 - PAGAMENTI CREDITI PRIVILEGIATI

• Debito residuo per Mutuo ipotecario

pari ad euro 139.995,40 (euro 162.745,40 derivante da atto di precetto al netto della somma di euro 22.750,00 corrisposta dai proponenti): si propone di restituire il credito ipotecario per un importo di euro 50.000,00 per sorte capitale con previsione di falcidia pari al 64,28%, nulla per gli interessi. La restituzione avverrà per la durata di 112 mesi (9,3 anni) con pagamento per i primi 16 mesi di una rata pari ad euro 378,79 fino alla 16^ mensilità e, dal 17° mese, con pagamento di una rata pari ad euro 460,00.

9.3 - PAGAMENTI CREDITI CHIROGRAFARI

- Debito residuo per finanziamento chirografario del 18/07/2020 pari ad euro 361,13: si propone di restituire il credito chirografario per un importo di euro 72,23 per sorte capitale pari al 20,00% (361,13 x 20% = 72,23), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà per la durata di 36 mesi per una rata di euro 2,01;
- Debito residuo per finanziamento chirografario n. 0010193046770000 dell'08/09/2020 pari ad euro 1.192,24: si propone di restituire il credito chirografario per un importo di euro 238,45 per sorte capitale pari al 20,00% (1.192,24 x 20% = 238,45), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà per la durata di 36 mesi per una rata di euro 6,62;



Debito residuo per finanziamento n. del 14/11/2020 n pari ad euro 190,70: si propone di restituire il credito chirografario per un importo di euro 38,14 per sorte capitale pari al 20,00% (190,70 x 20% = 38,14), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà per la durata 36 mesi per una rata di euro 1,06.

9.3 - PAGAMENTI CREDITI IN CONTESTAZIONE

Il credito vantato dall'INPS è relativo ad una prestazione "disoccupazione agricola n. che sarebbe stata indebitamente percepita dalla come da comunicazione INPS n. con la quale si richiede il rimborso di euro 1.706,76 da pagare in 16 rate mensili.

Gli scriventi, pur nell'intenzione di impugnare e contestare tale richiesta ritenendola infondata, inseriscono, prudenzialmente il credito richiesto in pagamento dall'INPS per euro 1.706,76 mediante il pagamento dell'intera somma in 16 rate per un importo mensile di euro 106,67.

* * *

La proposta di piano così strutturata comporta quanto segue:

- dal primo all'8° mese, pagamento in prededuzione del saldo del compenso del Professionista OCC, dott.ssa
 Daniela Scarpiello – rata euro 317,20;
- dal 9° mese al 24° mese, rata di euro 495,15: pagamento della debitoria privilegiata e chirografaria e previsione di



pagamento a saldo della debitoria INPS all'atto del versamento della 16[^] rata;

- dal 25° mese al 44° mese la rata è di euro 460,00 con saldo della debitoria riferibile ai creditori chirografari;
- dal 45° mese al 120° mese la rata è di euro 460,00 con saldo della debitoria riferibile al mutuo ipotecario

10 - MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO.

Si precisa che la prima rata di ammortamento decorrerà il giorno 15 del mese successivo all'omologa e le rate successive verranno pagate sempre entro il giorno 15 di ogni mese con l'eventualità di slittamento in avanti se la scadenza cade in un giorno festivo.

In caso di accettazione del proposto Piano del Consumatore, i Creditori comunicheranno ai Proponenti l'IBAN al quale poter effettuare i dovuti bonifici.

I sottoscritti proponenti, i ε , invocano nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

11 - DICHIARAZIONE

I sottoscritti e lichiarano, allo stato:

- non sussistere altri debiti a loro carico oltre quanto sopra esplicitato;
- non sussistere crediti pignorabili e impignorabili.



12 - CONCLUSIONI

I proponenti coniugi e , consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano del Consumatore così proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori e, contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, ottenere una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia mediante l'azzeramento dei propri debiti.

Il Piano del Consumatore così proposto appare la migliore alternativa che permette di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile.

I Coniugi proponenti, e , così come rappresentati e domiciliati

CHIEDONO

al Sig. Giudice del Sovraindebitamento di disporre, ai sensi dell'articolo 12 bis comma 2 legge 3/2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

In subordine sin d'ora si evidenzia che il prospettato piano possa anche valutarsi, laddove ricorrano i presupposti e nel caso di mancata meritevolezza dei Coniugi proponenti, e , quale Accordo del Debitore. Si resta in attesa delle decisioni in merito alla proposta di Piano del Consumatore come sopra prospettata.

Con osservanza.

Foggia, lì 29/11/2021

Avv. Leonardo De Felice





Proc. n. 3469/2021 V.G.



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, Piano del Consumatore, iscritto al n. 3469/2021 V.G., proposto da , cod. fisc. , e

cod. fisc. ; letto il piano del consumatore proposto il 30.11.2021, come integrato in data 27.05.2022;

letta la relazione della dott.ssa Daniela Scarpiello (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, 1.3/2012), ove si rende parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012, tenuto conto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, e della fattibilità del piano del consumatore proposto;

considerato che gli istanti hanno dichiarato, non emergendo dalla documentazione in atti elementi di segno contrario:

- a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgente attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex 1. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis 1. 3/2012;

considerato, anche in base alla relazione della dott.ssa Daniela Scarpiello, che:

- gli istanti hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- i proponenti risultano debitori dei seguenti importi:
 - 1) € 139.995,40 per mutuo ipotecario, in favore di

(ora

- 2) € 1.031,98 per finanziamento, in favore di
- 3) € 1.918,00 per finanziamento, in favore d'
- 4) € 190,70 per affidamento revolving, in favore di
- 5) € 1.706,76. quale somma percepita a titolo di indennità di disoccupazione non dovuta, in favore dell'
- i proponenti sono titolari dei seguenti redditi: € 1.200,00 mensili circa, a titolo di retribuzione in favore dei immobile adibito a casa familiare, il cui valore (stimato dal C.T.U. nominato dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva n. 28/2015 R.G.E.) è pari ad € 105.000,00;
- sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;
- il piano prevede il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 42.22% (€ 59.100,00), con le seguenti modalità:
 - * versamento immediato di € 9.100,00;
 - * pagamento dilazionato in n. 112 rate (nove anni e quattro mesi) della residua somma di € 50.000,00;
- il piano prevede il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 20% con il pagamento dilazionato in n. 36 rate (tre anni) della somma complessiva di € 637,72;

- che il piano prevede il pagamento del creditore nella misura del 100% con il pagamento dilazionato in n. 16 rate della somma complessiva di € 1.706,76;
- il piano prevede il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% (€ 2.537,60 alla dott.ssa Daniela Scarpiello), con le seguenti modalità: pagamento in n. 8 rate;
- il piano si fonda sul reddito netto mensile di di € 1.200,00 circa, quale stipendio per prestazione di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
- ritenuto che l'opposizione del creditore per il quale il piano sarebbe inammissibile per l'eccessiva dilazione di pagamento e la eccessiva falcidia del credito ipotecario, non appare fondata e va disattesa, alla luce delle considerazioni di seguito svolte;

OSSERVA

A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dagli odierni ricorrenti è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n. 3/2012).

In merito alla durata del piano (nove anni e quattro mesi), si osserva che: l'art. 8 co. 4, L. n. 3 del 2012 statuisce che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; nel caso di specie il piano prevede il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Circa il termine annuale previsto dall'art. 8 co. 4, e la più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali — il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la *ratio* della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancòra più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie —la Suprema Corte (v. Cass. n. 27544/2019; Cass. n. 17834/2019) ha da ultimo condivisibilmente rilevato come l'adozione di un'interpretazione restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, la quale consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, mina l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della "seconda possibilità"; in tal guisa si è affermato:

- * che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;
- * che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, co. 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Orbene, il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento approntato dal legislatore.

Alla luce dei criteri da ultimo evidenziati, nel caso di specie il piano è ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine (nove anni e quattro mesi) appare ragionevole in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi del debitore (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al sostentamento minimo del nucleo familiare.

B) in ordine alla meritevolezza

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 12-bis, co. 3, L. n. 3/2012 stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che i consumatori abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che gli stessi abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In generale, il consumatore meritevole di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

- a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha assunto via via debiti ritenendo, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterli pagare alla scadenza;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, essendo il sovraindebitamento finale piuttosto la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopraggiunta, licenziamento, etc.) (cfr. Tribunale Mantova, 08.04.2018; Trib. Udine 04.01.2017);

Non assume rilievo in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.

Ciò detto, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti di assumere le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumevano contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.

Dalla relazione della dott.ssa Daniela Scarpiello, si rileva che lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia da imputare al licenziamento degli stessi, avvenuto in periodi ravvicinati nell'anno 2011. Tale evento ha senza dubbio contratto la solvibilità degli stessi, atteso che, allorquando gran parte della debitoria venne contratta, gli istanti producevano un reddito mensile di entità pari a € 3.700,00 circa. Ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*.

C) sulla fattibilità e convenienza del piano

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, della L. n. 3 del 2012, "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi".

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è, infatti, quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, considerato che la banca mutuataria conserva comunque la garanzia ipotecaria, che i debitori hanno già corrisposto la somma di € 22.750,00, e che ulteriori € 9.100,00 verranno versati



in favore del creditore ipotecario all'atto dell'omologa del piano, si osserva che, secondo la dott.ssa Daniela Scarpiello, il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero (tenuto conto del valore degli immobili pari ad € 105.000,00, come da stima del C.T.U. nella procedura n. 28/2015 R.G.E., già ridotto ad € 78.750,00 a seguito dell'esperimento del primo tentativo di vendita, andato deserto); l'offerta minima di € 59.062,50 è di poco inferiore alla somma offerta a soddisfacimento del creditore ipotecario (tra l'altro, pur ipotizzando la vendita dell'immobile ad un prezzo maggiore dell'offerta minima, è indubbio che dalla somma realizzata andrebbero necessariamente decurtate le spese di procedura, relative alle formalità di legge, nonché ai compensi richiesti dal professionista delegato;

- che al contrario, con il piano del consumatore proposto il creditore ipotecario andrebbe certamente ad essere soddisfatto in misura superiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile; inoltre, con il detto piano si garantirebbe, seppure in minima parte, il soddisfacimento dei creditori chirografari; si consente altresì ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di due figli minorenni. Considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare, alla luce delle recenti disposizioni in materia, possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, nel caso di specie, risulta equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatto il proprio credito nella misura del 42,22%, in poco più di nove anni) rispetto alle esigenze dei proponenti;

- che il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce delle considerazioni svolte può essere omologato il piano del consumatore in oggetto, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo lo stesso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

P.O.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott. Antonio Lacatena:

- 1) omologa il piano del consumatore proposto il 30.11.2021 da e , come integrato in data 27.05.2022;
- 2) dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) stabilisce, ai sensi dell'art. 12-ter, co. 1, della legge n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott.ssa Daniela Scarpiello, a tutti i creditori;
- 5) dispone, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che il Gestore della crisi, dott.ssa Daniela Scarpiello, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) dispone, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Gestore della crisi, dott.ssa Daniela Scarpiello.

Foggia, 22/09/2022

Il Giudice dott. Antonio Lacatena
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Foggia, li
IL FUNZIONARIO
(dr.ssa Filoniera Franchino)

Pag. 4 di 4